



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 914 DEL 03/09/2025**

**DEL SETTORE Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità**

Traffico PM

**OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE - 49° GIRO DELLA LUNIGIANA**

**IL DIRIGENTE**

**Preso Atto** dell'Atto Dirigenziale n° 2350/2025 rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con la quale è stata ha autorizzata ai sensi dell'art.9 del C.D.S., come modificato dall'art.2 del D.lvo 15/01/02, n°9 e della Legge 01/08/02,n°168, lo svolgimento della gara ciclistica denominata "49° Giro Della Lunigiana" organizzata dalla "Casano SSD a responsabilità limitata" con sede in Luni, Via Del Cannelolo, **dal 04 al 07 settembre 2025.**

**Visto** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa strade del Comune di Carrara **limitatamente ai giorni 05 e 06 settembre 2025.**

**Vista** l'Ordinanza di sospensione della circolazione n. 2316/2025 della Prefettura di Massa Carrara – Area 3 acquisita con protocollo n.78720.

**Ritenuto** quindi opportuno disporre la sospensione temporanea della circolazione nei tratti stradali di competenza del Comune di Carrara durante il passaggio dei concorrenti e adottare tutti quei provvedimenti idonei a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

**Visti** gli artt. 7 e 9 del Codice della Strada Dlgs n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni

**ORDINA**

**Il giorno 05/09/2025 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e il giorno 06/09/2024 dalle ore 09.45**

**alle ore 11.00** e comunque fino al termine del passaggio dei concorrenti sulle strade comunali interessate dal passaggio della corsa ciclistica, come da autorizzazione citata in premessa, la circolazione stradale è sospesa nel tratto compreso tra il cartello mobile che indica “**L’INIZIO CORSA**” e quello che indica “**IL FINE CORSA**” nel rispetto di quanto riportato nella autorizzazione n. 2350/2025. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti calcolati dal transito dell’autovettura di “inizio corsa”. Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, tale sospensione non si applica ai veicoli di pronto soccorso, antincendio, servizi di polizia nonché quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

E’ fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio ne ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.

Nel rispetto dei termini e modi indicati dalla vigente normativa, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni (ex art. 37 comma 3 del Codice della Strada D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.) ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO**

Ten. Nicola Vanelli

**Il Dirigente**  
Micheletti Paola

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”